



Comune di Cortemaggiore

PROVINCIA DI PIACENZA

Piazza Patrioti 8, Cortemaggiore

C.F. 00232410332

Tel 0523/832700 Fax 0523/836598

ORD. N. 1191
PROT. N. 1108

Oggetto : Limitazione al traffico dei veicoli trasporto merci massa complessiva a pieno carico superiore a t. 10 nelle vie Morlenzo, Morlenzetto, Padellino, Santina, Cortemaggiore, Busseto, Magnana, Sant'Anna, Piccacane, Villetto, Cavanca, Strada Vecchia

il funzionario incaricato

RICHIAMATO l'art. 1, commi 1 e 2, del Codice della Strada, in cui è stabilito che nella circolazione stradale la sicurezza delle persone rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

VISTI gli art. 5,6,7 del D.Lgs. 30-04-1992 n°285 del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO gli art. 6 e 7 del D.P.R. 16-12-1992 n°495 regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt. 50 e 54, comma 2, del decreto legislativo 267/2000;

VISTO il decreto del Sindaco n°38/9717 del 18-12-2009 con cui sono stati Individuati i responsabili dei servizi;

CONSIDERATO che:

- 1) sulle strade comunali denominate Via Morlenzo, Morlenzetto, Padellino, Santina circola il traffico dei mezzi pesanti provenienti dai territori dei comuni limitrofi di San Pietro in Cerro e Caorso;
- 2) sulle strade comunali denominate Cortemaggiore, Busseto, Magnana, Sant'Anna, Piccacane, Villetto, Cavanca, circola il traffico dei mezzi pesanti provenienti dai territori dei comuni limitrofi di Villanova sull'Arda, Besenzone e Busseto;
- 3) sulla strada comunale denominata via Strada Vecchia circola il traffico dei mezzi pesanti provenienti dal territorio del comune di Fiorenzuola d'Arda, oltre al traffico pesante proveniente dall'Autostrada A1 (Uscita Barabasca) in quanto i navigatori satellitari indicano come viabilità primaria non più la S.P. 462 ma la suddetta comunale,

CONSIDERATO che le suddette strade comunali:

-risultano essere sprovviste di marciapiedi, di strisce pedonali, spazi di sosta, di semafori pedonali e, in genere, di qualsiasi dispositivo di sicurezza;

- presentano strutture di fondazione non idonee a sopportare grossi carichi;

- hanno esigue dimensioni in larghezza e canali irrigui laterali ;

-sono destinate dall'origine esclusivamente al traffico locale e che pertanto risultano essere inidonee a sopportare un flusso dei veicoli adibiti al trasporto delle merci;

RILEVATO che:

-il traffico pesante circolante sulle strade suddette provoca danni di carattere patrimoniale all'Ente, tra i quali lo sfondamento della struttura stradale e delle banchine laterali, formazioni di sconessioni nel manto stradale e apertura di buche pericolose ;

-il traffico pesante circolante sulle strade suddette provoca pericoli in relazione alla sicurezza del traffico per la presenza di mezzi di grossa portata occupanti la sede stradale nella sua totalità;

- che tale situazione di pericolosità investe gli utenti della strada in particolare modo i residenti e le classi deboli di questi (pedoni e cicli);

CONSIDERATO che tale situazione rende necessaria l'adozione di provvedimenti a tutela della pubblica sicurezza ed incolumità oltre che della tutela e conservazione del patrimonio pubblico;

ORDINA

1) Il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a t. 10,00 sulle strade comunali denominate Morlenzo, Morlenzetto, Padellino, Santina, Cortemaggiore, Busseto, Magnana, Sant'Anna, Piccacane, Villetto, Cavanca, Strada Vecchia per ragioni di pubblica sicurezza;

2) Sui tratti di strada interessati dovranno essere collocati gli appositi cartelli di divieto in corrispondenza del punto in cui inizia il divieto, con la specifica "escluso autorizzati" ;

3) Sono esentati dall'obbligo d'osservare la presente ordinanza:

- a) veicoli di massa superiore a t. 10 per trasporto cose e per operazioni di carico e scarico svolte per aziende, cantieri, civili abitazioni, fondi agricoli, attività commerciali e di servizio ubicati lungo i tratti di strada soggetta a divieto;
- b) veicoli adibiti a soccorso (VV.FF, Esercito, Protezione Civile, etc.);
- c) veicoli che svolgono pubblici servizi (Poste, Telecom, Enel, etc);
- d) veicoli per spurgo fognature, pozzi neri, etc.;
- e) veicoli eccezionali, solo se specificatamente autorizzati;
- f) veicoli che abbiano la propria sede operativa ubicata nella zona vietata e che siano diretti o provenienti dalla zona stessa;
- g) veicoli diretti alla propria rimessa se ubicata nella zona vietata o provenienti dalla propria rimessa.

4) Per comprovare il diritto alla deroga all'osservanza del divieto i trasportatori esibiranno alle forze di Polizia Stradale:

- bolla di consegna o di avvenuta consegna della merce;
- documento da cui risulti che la residenza del conducente si trova all'interno della zona interdetta;
- carta di circolazione del veicolo da cui risulti che la sede dell'azienda di appartenenza è ubicata all'interno della zona interdetta;
- fattura o scontrino fiscale della ditta ubicata in zona interdetta, che ha eseguito la riparazione del veicolo;
- specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Polizia Municipale.

5) E' dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far osservare la presente ordinanza;

6) Copia del presente provvedimento è trasmessa a:

- Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Comune di San Pietro in Cerro, Caorso, Cadeo, Besenzone, Villanova Sull'Arda, Fiorenzuola d'Arda;
- Stazione dei Carabinieri di Caorso, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda.
- S.E. Il Prefetto di Piacenza;
- Provincia di Piacenza;

7) Uno stralcio della presente ordinanza sarà pubblicizzato nella frazioni di Chiavenna Landi e San Martino in Olza e presso le aziende della zona interessata dalla medesima.

8) Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Piacenza nel termine di 30 giorni, ricorso al TAR Emilia Romagna nel termine di 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

9) La presente ordinanza entra in vigore il giorno 18 febbraio 2010 e comunque successivamente all'apposizione della necessaria segnaletica;

Cortemaggiore, 3 febbraio 2010



IL FUNZIONARIO

Massimo Geom. Gaudenzi

